

TABELLA A

Tabella ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno, che definisce la corrispondenza tra le violazioni delle norme previste dal predetto Codice e le infrazioni disciplinari contemplate dalle disposizioni di cui al titolo VII del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.

a) Articolo 3 - Principi generali

La violazione dell'art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79; art. 80, comma 3, lett. a) b) c); art. 81, comma 2, lett. a).

b) Articolo 4 – Regali, compensi e altre utilità

La violazione dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, del Codice è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79; art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a); art. 84, comma 1, lett. f);

La violazione dell'art. 4, comma 4, del Codice è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79, art. 80, comma 3, lett. a) o c), art. 81, comma 2, lett. a).

La violazione dell'art. 4, comma 6, del Codice è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79, art. 80, comma 3, lett. c), art. 81, comma 2, lett. f).

c) Articolo 5 – Incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti terzi

La violazione dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 80, comma 3, lett. c) o e); art. 81, comma 2, lett. a);

La violazione dell'art. 5, comma 4 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79; art. 80, comma 3, lett. c).

d) Articolo 6 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

La violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a); art. 84, comma 1, lett. a) o b).

e) Articolo 7 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interessi

La violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 3 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a).

f) Articolo 8 – Divieto di pantouflage

La violazione dell'art. 8, comma 3 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 81, comma 2, lett. a) art. 84 lett. d)

g) Articolo 9 – Obblighi di segretezza e riservatezza

La violazione dell'art. 9, comma 1, 2 3 e 4 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 80, comma 3, lett. f); art. 81, comma 2, lett. d) art. 84 lett. d)

h) Articolo 10 – Obblighi connessi al trattamento e gestione dei dati personali

La violazione dell'art. 10, commi 1, 2, 3, 4 e 5 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a) art. 84 lett. d).

i) Articolo 11 – Obbligo di astensione

La violazione dell'art. 11, commi 1, 2, 3 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79, art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. c).

La violazione dell'art. 11, commi 5 e 6 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a) e b).

j) Articolo 12 – Prevenzione della corruzione

La violazione dell'art. 12, comma 1, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a).

La violazione dell'art. 12, comma 4, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 80, comma 3, lett. c) o f); art. 81, comma 2, lett. a) o d).

k) Articolo 13 – Trasparenza, integrità e tracciabilità

La violazione dell'art. 13, commi 2 e 3, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79, art. 80, comma 3, lett. a) o c), art. 81, comma 2, lett. a).

l) Articolo 14 – Comportamento nei rapporti privati

La violazione dell'art. 14, commi 1 e 2, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79, art. 80, comma 3, lett. c) o e); art. 81, comma 2, lett. a); art. 84 comma 1, lett. a).

La violazione dell'art. 14, comma 3, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 80, comma 3, lett. c) e) o f); art. 81, comma 2, lett. a) b) c) o d); art. 84 comma 1, lett. a) o b);

m) Articolo 15 – Comportamento in servizio

La violazione dell'art. 15, comma 1, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79, art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a).

La violazione dell'art. 15, comma 2, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79; art. 80, comma 3, lett. c) o d); art. 81, comma 2, lett. a) o e); art. 84 comma 1, lett. c) o g);

La violazione delle fattispecie riconducibili all'art. 15, comma 3, 4 e 5 con riferimento agli obblighi di presenza in ufficio, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, integrano gli estremi delle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79; art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a) o e); art. 84 comma 1, lett. b) o c).

La violazione dell'art. 15, comma 6, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79; art. 80, comma 3, lett. c) o e); art. 81, comma 2, lett. a).

La violazione dell'art. 15, comma 7, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79; art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a).

La violazione dell'art. 15, comma 8, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79; art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a).

La violazione dell'art. 15, comma 9, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79, art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. f); art. 84 comma 1, lett. d).

La violazione dell'art. 15, comma 10, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79; art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a) art. 84 lett. d).

n) Articolo 16 – Utilizzo delle tecnologie informatiche

La violazione dell'art. 16, commi da 1 a comma 5, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79; art. 80, comma 3, lett. c), art. 81, comma 2, lett. a) o c).

o) Articolo 17 – Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media

La violazione dell'art. 17, commi da 1 a 4, è riconducibile all'infrazione disciplinare di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79; art. 80, comma 3, lett. c) o f), art. 81, comma 2, lett. a) o b) o d).

p) Articolo 18 – Rapporti con il pubblico

La violazione dell'art. 18, comma da 1, è riconducibile all'infrazione disciplinare di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a); art. 84 comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957;

La violazione dell'art. 18, commi 2 e 3, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79; art. 80, comma 3, lett. d); art. 81, comma 2, lett. a).

La violazione dell'art. 18, comma 4, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79; art. 80, comma 3, lett. a), c) o d); art. 81, comma 2, lett. a).

La violazione dell'art. 18, commi 5, 6 e 8, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79; art. 80, comma 3, lett. c) o d).

La violazione dell'art. 18, comma 7, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 80, comma 3, lett. a) o b); art. 81, comma 2, lett. a).

la violazione dell'art. 18, comma 9, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79; art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a).

La violazione dell'art. 18, comma 10, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 80, comma 3, lett. d), 81, comma 2, lett. b).

La violazione dell'art. 18, commi 11 e 15, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79, art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a).

La violazione dell'art. 18, commi 12 e 13, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79, art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a) o e).

la violazione dell'art. 18, commi 14 e 16, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 80, comma 3, lett. c) o f); art. 81, comma 2, lett. a) o d); art. 84, comma 1, lett. c).

q) Articolo 19 – Disposizioni particolari per i Dirigenti

La violazione dell'art. 19, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79, art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a).

La violazione dell'art. 19, comma 9 e 10 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a).

La violazione dell'art. 19, comma 11 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a) o f) art. 84 comma 1 lett. d).

r) Articolo 20 – Lavoro agile

La violazione dell'art. 20, commi 1 e 2 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79, art. 80, comma 3, lett. c).

s) Articolo 21– Contratti ed altri atti negoziali

La violazione dell'art. 21, commi 1 e 2, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a); art. 84 comma 1, lett. d).

la violazione dell'art. 21, commi 3, 4, 5 e 6, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a); art. 84 comma 1, lett. b).

la violazione dell'art. 18, comma 7, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 79; art. 80, comma 3, lett. c).

la violazione dell'art. 18, comma 8, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

D.P.R. n. 3 del 1957 art. 80, comma 3, lett. a), c) o f); art. 81, comma 2, lett. a) o d); art. 84 comma 1, lett. b) o d).

